

# PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO (INFORMAZIONI GENERALI)

Le pubblicazioni sono la fase preliminare al matrimonio. Esse hanno lo scopo di accertare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e di portare a conoscenza di tutti l'intenzione delle due persone di sposarsi affinché i soggetti legittimati sappiano della eventuale presenza di impedimenti e possano fare opposizione.

## **Condizioni (dall'art. 84 all'art. 89 del Codice Civile):**

- a) **ETA'**: i nubendi devono aver compiuto 18 anni. Per chi ha compiuto i 16 anni è necessaria l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni;
- b) **INTERDIZIONE GIUDIZIALE**: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente;
- c) **LIBERTA' DI STATO**: i richiedenti non debbono essere vincolati da un precedente matrimonio valido;
- d) **MANCANZA DI RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITA'**: i limiti sono elencati dall'art. 87;
- e) **DELITTO**: non deve esserci condanna per omicidio (anche solo tentato) sul coniuge dell'altra persona;
- f) **DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE**: riguarda la donna il cui precedente matrimonio sia stato annullato o sciolto per vedovanza e richiede che siano 300 giorni dalla sentenza o dal decesso del marito. Non riguarda i divorzi se risulta la separazione legale.

## **Richiedenti :**

La richiesta deve essere fatta dagli sposi o da un loro incaricato (con scrittura privata non autentica).

## **Dove si richiede (art. 96 del C.C. e art. 53 del d.P.R. n. 396/2000):**

La pubblicazione deve essere richiesta nel comune di residenza degli sposi. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblica provvede d'ufficio a richiederla all'altro comune.

## **Durata della pubblicazione (art. 95 del C.C. e art. 57 del d.P.R. n. 396/2000):**

La pubblicazione resta esposto sul sito istituzione del comune, nella sezione "albo pretorio on-line" almeno per otto giorni. Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione si può procedere alla celebrazione del matrimonio.

N.B.: il giorno di affissione non rientra nel computo.

## **Stranieri (art. 116 del C.C.)**

Gli stranieri devono dimostrare la capacità a contrarre matrimonio in base alle leggi dello stato di appartenenza attraverso una attestazione (nulla-osta). Anche gli stranieri sono soggetti alle condizioni previste dagli articoli da 84 a 89 del Codice Civile.

Nel caso di stranieri che non conoscano la lingua italiana è necessario un interprete.

## **Pubblicazioni di un matrimonio religioso:**

Nel territorio della Nazione è possibile la celebrazione di matrimoni religiosi validi agli effetti civili che riguardano culti, oltre quello Cattolico, con i quali lo Stato Italiano ha sottoscritto Intese ed altri, che pur ammessi, non hanno sottoscritto alcuna Intesa. Alla scadenza delle pubblicazioni l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà ai nubendi il c.d. "nulla osta" da consegnare al Ministro di Culto.

### **a) Rito cattolico:**

La richiesta di pubblicazioni è fatta dal parroco tramite i nubendi.

### **b) Culti regolati da Intese:**

La richiesta di pubblicazioni è fatta direttamente dai nubendi (come per il matrimonio civile)

### **c) Culti ammessi:**

La richiesta di pubblicazioni è fatta direttamente dai nubendi, ma è inoltre necessario presentare copia del decreto di nomina del Ministro di Culto.

## **Opposizioni :**

L'opposizione al matrimonio può essere fatta dai soggetti individuati dall'art. 102 del C.C. se esistono gli impedimenti di cui dagli artt. 84 ad 89 del C.C. e può essere sempre proposta prima della celebrazione del matrimonio